

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE DELLA MONTAGNA

“PROGETTO MONTAGNA”

Via Strada Statale 17 bis, 79 Frazione Assergi
67100 L'AQUILA
C.F. 93091630660

Spett.le

Regione Abruzzo

Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
Ufficio Incendi Boschivi, Neve e Valanghe
Via Salaria Antica Est, 27 F

67100 L'AQUILA

anticipato via mail: dpc029@pec.regione.abruzzo.it
dpa@pec.regione.abruzzo.it
enzo.delvecchio2@regione.abruzzo.it

Oggetto: Adozione della Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe per il Massiccio del Gran Sasso d'Italia, settore occidentale – **Osservazioni.**

Premessa.

Per la Costituzione Italiana (Titolo V, art.117), tra le altre, le materie di “protezione civile” e “governo del territorio” sono materie di “legislazione concorrente”; per queste ultime spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per i principi fondamentali per i quali essa è riservata alla legislazione dello Stato.

In Abruzzo, in materia di pianificazione e protezione dal rischio valanghe, il 18 giugno 1992 è stata pubblicata la Legge Regionale n°47 del 1992 dal titolo “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”. Essa, già nel titolo, riferisce il suo ambito alle attività previsionali - ovvero a quelle legate alla prevedibilità degli eventi valanghivi - ed a quelle preventive, ovvero legate alla riduzione/eliminazione del rischio.

25 anni dopo la pubblicazione della suddetta legge regionale di riferimento per la materia del rischio valanghe, la Regione Abruzzo, con Deliberazione della Giunta Regionale n°88 del 28 febbraio 2017, ha adottato – ai sensi dell'art. 6 bis della L.R.18/1983 – la “*Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso d'Italia Settore Occidentale*” che riguarda una percentuale minima del territorio montano regionale interamente ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga caratterizzato da un regime vincolistico già estremamente rigoroso.

La delibera di Giunta Regionale n°88/2017 di adozione della Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe stabilisce che “...in attesa di definire la Carta dei rischi locali da valanga è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità ...”

La redazione della citata Carta dei Rischi Locali da Valanga, pur prevista nella L.R. 47/1992 all'articolo 5, come specifica competenza della Regione, viene eventualmente demandata, con la delibera di adozione della CLPV, alle "Amministrazioni locali" interessate che dovrebbero assumere gli oneri per la elaborazione di strumenti di dettaglio che possano far superare il predetto divieto di edificazione.

La zona del Gran Sasso aquilano interessata dalla CLPV adottata - comprendente le stazioni sciistiche di Campo Imperatore, Fossa di Paganica e Monte Cristo - è inserita in un vigente Progetto Speciale Territoriale, meglio noto come Piano d'Area, che prevede importanti interventi infrastrutturali e strutturali rivolti al turismo estivo ed invernale e già inclusi nella pianificazione e programmazione economica del Comune dell'Aquila, la cui realizzazione è attesa da anni quale strumento indispensabile al rilancio dell'economia del territorio di riferimento.

Rispetto agli scopi della scrivente Associazione che persegue di assicurare la giusta priorità alle attività dell'uomo nelle aree protette sulla conservazione e la protezione degli ecosistemi, utilizzando le migliori conoscenze scientifiche nel campo della ricerca ecologica e delle attività eco sostenibile, il rilancio della Montagna e lo sviluppo del Turismo Montano e la Promozione di una economia montana e rurale sostenibile per l'uomo, è stata, quindi, attentamente esaminata la documentazione tecnica prodotta per la redazione della CLPV adottata e messa in relazione non soltanto alle indicazioni e prescrizioni della unica fonte normativa di riferimento rinvenibile ovviamente nella L.R. 47/1992, ma anche ad esperienze utilmente completate nelle regioni e province autonome dell'arco alpino che risultano caratterizzate, come l'Abruzzo, da analoghe condizioni di rischio valanghe (Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) e da analogo vocazione al turismo montano.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Osservazione n°1.

Dalla lettura della Relazione Illustrativa si evince che, rispetto alla inusuale metodologia utilizzata per il relativo studio, manca ogni riferimento a quanto indicato e prescritto dalla Legge Regionale n°47/1992. In particolare rispetto a quanto ivi contenuto al comma 1 dell'articolo 2 ("L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo articolo 3, provvede all'elaborazione della Carta della Localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art.4 della presente legge") non risulta alcun richiamo a qualsivoglia indicazione metodologica proposta dal CO.RE.NE.VA. circa i criteri, ovvero i "parametri predeterminati", da seguire per lo studio.

Addirittura viene variata l'indicazione stessa del titolo del lavoro che, dovendosi riferire alla "Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe" viene presentata nella forma di "Carta del Pericolo Valanghe" la quale, per stessa ammissione del tecnico redattore (pagina 8/27, paragrafo 3.4) risulterebbe essere "un prodotto ibrido tra la CLPV e la PZEV". Tale evidenza, ben al di là del carattere linguistico, si sostanzia – come si vedrà meglio anche nel seguito - in una grave incongruenza con il riferimento normativo oltre che con la prassi consolidata in Italia.

Dalla semplice lettura della L.R. 47/92, infatti, si comprende bene quali siano la logica tecnica e metodologica e la finalità dei due passaggi consequenziali costituiti dalla redazione della CLPV (carta di localizzazione dei pericoli da valanga, art.2) e della carta dei rischi locali da valanga (art.5). In tal senso vi è da evidenziare come lo stesso CO.RE.NE.VA. nel 1994 avesse già proposto una sua bozza di CLPV per l'area del Gran Sasso aquilano, tuttora esposta nei locali regionali, redatta nel rigoroso rispetto dei dettami della L.R. 47/92 e conforme agli *standards* già allora affermatasi in Italia. Essa non è stata minimamente tenuta in conto nello studio che qui si osserva.

Invece, nelle conclusioni stesse dello studio stesso (pagina 25/27 della Relazione Illustrativa), non si cita mai il necessario ed imprescindibile riferimento alla L.R. 47/92 e lo studio viene definito dal suo redattore come *“strumento conoscitivo territoriale per una prima caratterizzazione del pericolo valanghe nell'area e di ausilio per la pianificazione, in prospettiva, di futuri studi sito specifici volti alla definizione del pericolo valanghe a scala locale”*, non soltanto manifestando, così, il mancato rispetto del riferimento normativo obbligatorio (la L.R.47/92, appunto), ma anche confondendo i concetti di “pericolo” e “rischio” molto bene rinvenibili nella citata legge regionale ed in tutta la letteratura specifica nazionale ed estera.

Si richiede, pertanto, di considerare lo studio presentato come mero strumento compilativo, privo di qualsiasi funzione urbanistica e dunque irricevibile a tal fine, in quanto non conforme ai dettami della norma di riferimento né alle ivi richiamate indicazioni metodologiche, ovvero “parametri predeterminati”, che il Comitato Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe avrebbe dovuto esprimere in maniera formale e compiuta precedentemente all'affidamento del servizio riferendosi alla copiosa esperienza nazionale in materia di redazione di CLPV.

Si richiede inoltre di riconoscere espressamente lo studio compilativo di cui sopra come “inidoneo” ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della L.R. 47/1992.

Osservazione n°2.

Volendo comunque affrontare il merito tecnico delle altre indicazioni riportate nella Relazione Illustrativa e negli elaborati esposti, si rileva anche quanto segue.

La “*zonizzazione*” del pericolo da valanga (paragrafo 1), viene intesa, nello studio, come definizione delle aree delimitate dalle massime “*distanze di arresto*”, fondata su “*modelli di tipo empirico*” considerati “*maggiormente compatibili con la tipologia dei dati reperiti e con la tipologia di studio a scala territoriale*”. Successivamente (paragrafo 2) si afferma che tale scelta dell'uso di modelli empirici, è motivata dalla variabilità dei fattori climatici e morfologici che “*condizionano i metamorfismi*” del manto nevoso.

Al di là della confusione della illustrazione dei metodi utilizzati per lo studio e della sua presentazione del tutto inusuale rispetto ad analoghi casi affrontati sull'arco alpino negli ultimi 30 anni (si veda, ad esempio, la Figura 1 seguente), resta evidente che lo studio stesso non rappresenta alcuna “*zonizzazione*”, ma, invece, segnala esclusivamente i tracciati di quelle che sono ritenute possibili valanghe e le loro presunte distanze di arresto (Figura 2). In tal modo viene meno la indispensabile indicazione preliminare circa le superfici interessate dai

possibili flussi valanghivi (che vengono rappresentate come linee nell'allegato D "Carta del Pericolo Valanghe") sicché, ad esempio, l'intero versante meridionale del Gran Sasso aquilano, verrebbe ad essere – senza alcuna soluzione di continuità – interessato da fenomeni valanghivi, circostanza in contrasto, oltre che con la storia, anche con il semplice buon senso.




Figura 1 Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe (CLPV) redatta come si legge dal sito ARPA Piemonte "con preliminare studio fotointerpretativo di immagini aeree estive ed accompagnata da una raccolta di informazioni storiche e testimonianze orali".

Fonte: ARPA Piemonte - SIVA Sistema Informativo Valanghe – Regione Piemonte
<http://arpapiemonte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b2a40fe81de4f4b9856862eb39447bc>




Figura 2 Carta del Pericolo Valanghe adottata con DGR Abruzzo 88/2017 - Massiccio del Gran Sasso d'Italia (settore occidentale)

Si richiede, pertanto, di stralciare dagli elaborati dello studio l'allegato D denominato "Carta del pericolo valanghe" e di trasmettere, per lo studio in questione, copia del parere di congruità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 47/1992.

Osservazione n°3

Dalla lettura degli elaborati costituenti lo studio non risulta alcuna indicazione precisa e puntuale sui rilievi in situ nelle zone di possibile distacco e sulle principali zone di scorrimento delle valanghe previste. E' ben noto, invece, come la definizione topografica e la caratterizzazione delle suddette zone di potenziale distacco sia condizione indispensabile per poter prevedere l'entità massima dei volumi in gioco e, dunque, anche le caratteristiche dimensionali generali del singolo fenomeno valanghivo, specialmente nei casi di valanghe "incanalate" che ricorrono più frequentemente nel caso in questione.

Dalla lettura degli elaborati, invece, si evince che la indicazione lineare delle valanghe cartografate nello studio sia il risultato di una pura indagine geomorfologica eseguita su cartografia supportata da GIS, senza foto interpretazione e senza alcun adeguato rilievo in situ (Figura 2); ciò peraltro, ha condotto ad evidenziare soltanto valanghe "incanalate" – riscontrabili acriticamente dalla suddetta mera analisi geomorfologica – trascurandone alcune "di versante" tra le quali, ad esempio, una storica, di piccole dimensioni, che interessa frequentemente la sede stradale della diramazione della SR17 bis per Monte Cristo, a poche centinaia di metri dal sito ove sono presenti le reti frangineve.

Alla pagina 18/27 della Relazione Illustrativa è asserito che la "perimetrazione dei potenziali eventi estremi viene plottata in cartografia"; orbene risulta evidente che tale cartografia (l'allegato D dello studio) è priva di qualsiasi "perimetrazione" riportando invece, soltanto delle semi circonferenze che sarebbero coincidenti con il limite massimo di arresto delle valanghe (si veda il confronto tra le precedenti Figura 1 e Figura 2).

Ciononostante nelle conclusioni di cui al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa dello studio, il redattore ritiene di aver definito "*in modo sistematico ed oggettivo una zonizzazione del pericolo valanghe*" senza però trasferire tale concetto nella rappresentazione grafica degli eventi valanghivi descritti come linee (Figura 2) e dunque confondendo così il concetto di "*suscettività territoriale*" con quello, ben diverso, di zonizzazione al quale è riferito il vero scopo della L.R. 47/1992.

Da ciò discende sia la infondatezza delle previsioni fatte sulle direttrici delle valanghe individuate (pressoché coincidenti con tutti gli impluvi, valloni o canaloni presenti sul territorio in esame) sia la mancanza dell'analisi del sito e della caratterizzazione topografica delle superfici potenzialmente interessate dai flussi valanghivi.

Si richiede di prendere formalmente atto della inconsistenza delle analisi di campo, della mancanza di definizione planimetrica dei fenomeni valanghivi e dunque della inaffidabilità ed inefficacia delle indicazioni previsionali riportate nell'allegato D dello studio.

Osservazione n°4

Dalla sovrapposizione cartografica della Carta Storica delle Valanghe, più volte citata nello studio, con la carta del pericolo valanghe redatta, risultano diversi casi in cui una valanga storica (ovvero censita come evento già verificatosi) non corrisponde ad uno dei tracciati delle possibili valanghe.

In assenza di specifiche motivazioni ciò equivarrebbe a sostenere che una valanga già verificatasi non risulta possibile.




Figura 3 Sovrapposizione Carta Storica delle Valanghe e Carta del Pericolo Valanghe del Massiccio del Gran Sasso d'Italia (settore occidentale)

Fonte: Supporto facente parte della documentazione digitale allegata alla Carta del Pericolo Valanghe adottata con DGR Abruzzo n°88/2017

Si richiede di chiarire se vi siano dubbi sul livello di affidabilità della Carta Storica delle Valanghe pubblicata dalla Regione Abruzzo ovvero se quanto ivi indicato non corrisponda, in alcuni casi, con le indicazioni della carta del pericolo valanghe di cui all'Allegato D dello studio.

Osservazione n°5

Nella relazione illustrativa viene fatto riferimento alla Legge di Gumbel come metodo statistico di descrizione di fenomeni naturali estremi; a tal fine, l'estensore dello studio dichiara di aver utilizzato 34 dati totali di altrettanti eventi estremi senza citare l'accuratezza dei dati disponibili, la sufficienza, in termini statistici, di un numero così esiguo di dati da riferire, non ad uno, ma a numerosi casi di valanghe. Peraltro lo stesso redattore, a pagina 24/27 della Relazione Illustrativa rileva "l'assenza di una serie storica continua dei fenomeni valanghivi".

Si richiede di giustificare in termini di metodologia statistica il livello di accuratezza dei dati disponibili ed i relativi metodi di misura e rappresentazione, nonché la loro sufficienza rispetto a quanto allo studio.

Per quanto sopra si fa riserva di impugnare nelle sedi opportune l'intero procedimento avviato dalla Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 2017

Allegati: Copia Documento di Identità

Il Presidente

Luigi Faccia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Faccia', written in a cursive style.